

Comune di San Donaci

Regolamento per

la gestione degli

impianti sportivi comunali

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_del \_\_\_\_\_\_\_

Sommario

[*TITOLO I – PREMESSE 3*](#_Toc435708390)

[*Art. 1 - Oggetto e finalità 3*](#_Toc435708391)

[*Art. 2 - Classificazione impianti sportivi di proprietà del Comune di San Donaci 3*](#_Toc435708392)

[*Art. 3 - Tipologia di gestione 3*](#_Toc435708393)

[*Art. 4 - Pubblicità sulla modalità d’uso degli impianti 4*](#_Toc435708394)

[*TITOLO II - GESTIONE DIRETTA 4*](#_Toc435708395)

[*Art. 5 - Gestione diretta 4*](#_Toc435708396)

[*Art. 6 – Soggetti aventi diritto all’utilizzo impianti sportivi 4*](#_Toc435708397)

[*Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande di utilizzazione 5*](#_Toc435708398)

[*Art. 8 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni 5*](#_Toc435708399)

[*Art. 9 – Istruttoria delle richieste e priorità di scelta per gli impianti di 2^ categoria. 7*](#_Toc435708400)

[*Art. 10 – Utilizzo degli impianti sportivi di 1^ categoria. (impianti sportivi annessi alle strutture scolastiche) 8*](#_Toc435708401)

[*Art. 11 - Autorizzazione d’uso 8*](#_Toc435708402)

[*Art. 12 - Mancato accoglimento 8*](#_Toc435708403)

[*Art. 13 - Tariffe 9*](#_Toc435708404)

[*Art. 14 - Uso gratuito 9*](#_Toc435708405)

[*Art. 15 - Riprese televisive 9*](#_Toc435708406)

[*Art. 16 - Doveri ed obblighi dell’utilizzatore 9*](#_Toc435708407)

[*Art. 17 - Vigilanza durante le manifestazioni 10*](#_Toc435708408)

[*Art. 18 - Vigilanza e custodia impianti 10*](#_Toc435708409)

[*Art. 19 - Risarcimento danni 11*](#_Toc435708410)

[*Art. 20 - Polizza assicurativa 11*](#_Toc435708411)

[*Art. 21 - Decadenza e revoca dell’Autorizzazione all’Uso 11*](#_Toc435708412)

[*Art. 22 - Risoluzione dell’autorizzazione per causa di forza maggiore 12*](#_Toc435708413)

[*TITOLO III - GESTIONE A TERZI 12*](#_Toc435708414)

[*Art. 23 - Affidamento in gestione - Concessione 12*](#_Toc435708415)

[*Art. 24 - Requisiti soggettivi e criteri di concessione 12*](#_Toc435708416)

[*Art. 25 – Durata della concessione 13*](#_Toc435708417)

[*Art. 26 – Canone, tariffe e proventi 13*](#_Toc435708418)

[*Art. 27 – Sub concessione. 14*](#_Toc435708419)

[*Art. 28 - Diritti e doveri del concessionario 14*](#_Toc435708420)

[*Art. 29 – Servizi accessori 15*](#_Toc435708421)

[*Art. 30 – Manutenzione straordinaria 15*](#_Toc435708422)

[*Art. 31 – Sospensione della concessione. 16*](#_Toc435708423)

[*Art. 32 – Revoca della concessione. 16*](#_Toc435708424)

[*TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 16*](#_Toc435708425)

[*Art. 33 – Disposizioni finali 16*](#_Toc435708426)

# TITOLO I – PREMESSE

## Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i principi e le procedure per l'uso, la gestione e la concessione degli impianti sportivi del Comune di San Donaci e delle attrezzature in essi esistenti.
2. La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili, garantendo la fruizione degli impianti a tutta la cittadinanza. L’uso degli impianti sportivi deve essere aperto a tutti i cittadini. (art. 18 c. 3 L.R. n. 33/2006)

## Art. 2 - Classificazione impianti sportivi di proprietà del Comune di San Donaci

1. Gli impianti sportivi comunali sono classificati in due categorie:

* 1^ categoria : impianti sportivi scolastici;
* 2^ categoria : impianti sportivi pubblici;

1. Appartengono alla prima categoria gli impianti sportivi annessi o facenti parte di complessi scolastici, idonei allo svolgimento delle normali lezioni scolastiche di educazione fisica, ed attualmente identificati come segue:

* Palestra annessa all’edificio scolastico sito in Via Machiavelli destinato a scuola primaria e dell’infanzia ;
* Palestra annessa all’edificio scolastico sito in Via Verdi destinato a scuola secondaria di primo grado;

1. Appartengono alla seconda categoria gli impianti sportivi non facenti parte di complessi scolastici, attualmente identificati come segue:

* Palazzetto dello Sport;
* Campo Sportivo “G. Candido”;

1. Gli impianti sportivi di nuova costruzione o acquisizione sono classificati secondo la tipologia riferibile agli impianti sportivi di 1^ o di 2^ categoria con atto della Giunta Comunale.

## Art. 3 - Tipologia di gestione

1. Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature (definiti di 2^ categoria) costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell’Amministrazione Comunale. Il Comune di San Donaci gestisce direttamente o tramite la concessione a terzi gli impianti sportivi, nel rispetto delle norme di legge statale e/o regionale (L.R. n. 33/2006) vigenti in materia e del presente Regolamento.
2. Ove la gestione sia concessa a terzi, i soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati, in base a procedure a evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 18 della L.R. n. 33/2006 nonché del Presente Regolamento.

## Art. 4 - Pubblicità sulla modalità d’uso degli impianti

1. Tutte le procedure previste nel presente regolamento dovranno essere ampiamente pubblicizzate al fine di garantire la massima trasparenza e diffusione dei contenuti nel rispetto della normativa vigente.
2. I calendari di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal Comune di San Donaci sono formulati dai competenti uffici e resi noti agli utenti entro il 15 ottobre di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente all’interessato le variazioni.

# TITOLO II - GESTIONE DIRETTA

## Art. 5 - Gestione diretta

1. Qualora l'impianto sportivo comunale sia gestito direttamente dall'Amministrazione comunale potrà essere dato in uso per:
2. manifestazioni sportive;
3. allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee;
4. manifestazioni di carattere diverso (spettacoli – convegni – congressi – mostre ecc.), sempre che la struttura sia compatibile con le attività che si intendono porre in essere nel rispetto della vigente normativa di agibilità e sicurezza.
5. Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale.

## Art. 6 – Soggetti aventi diritto all’utilizzo impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali, ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, sono destinati all'utilizzo da parte di:

* Popolazione Scolastica;
* Federazioni CONI;
* Associazioni e Società sportive, legalmente costituite, affiliate ad una o più federazioni sportive del CONI o agli enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI;
* Centri di Avviamento allo Sport gestiti da Società che svolgono l'attività di cui al precedente punto;
* Società svolgenti le attività di avviamento allo sport, Enti di Promozione Sportiva, attività motoria di base. In tali casi, le istanze saranno ritenute meritevoli di considerazione se riferite a società che svolgono attività agonistica, non agonistica o attività autorizzata dalle rispettive Federazioni.
* Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali;

1. Gli impianti sportivi comunali sono, altresì, destinati a privati cittadini che, per ragioni di carattere scolastico (preparazione esami ISEF, concorsi per acquisire titoli nell'ambito scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport), per ragioni di carattere lavorativo (partecipazioni a concorsi pubblici ove siano richieste prove sportive), per ragioni di carattere ricreativo od amatoriale, potranno accedere alle strutture comunali compatibilmente con le attività già programmate. In tal caso, all’istanza dovrà essere allegata:
2. certificazione di sana e robusta costituzione fisica dell’interessato e di idoneità allo svolgimento di attività sportiva.
3. formale dichiarazione liberatoria del Comune di San Donaci da eventuali responsabilità amministrative, civili e penali connesse all’uso.
4. Potranno essere concesse autorizzazioni temporanee anche ad Enti ed Associazioni non sportive al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni, gare agonistiche e non, manifestazioni amatoriali o ricreative, saggi, studi, convegni e simili, qualora se ne valuti l'utilità.

## Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande di utilizzazione

1. Le domande per l’utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente dall’Amministrazione Comunale devono pervenire, tramite Protocollo Generale, al Settore Servizi Sociali.
2. Al fine di consentire la necessaria programmazione cittadina per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari , le società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa, e/o occasionale, nel corso dell'anno ed ottenerne l’autorizzazione all’uso, dovranno unire alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività svolta ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché tutte le altre manifestazioni da indire nel corso dell’anno, secondo il seguente scadenzario:

* **Dal 1° settembre al 30 settembre di ogni anno solare, pena il non accoglimento:**
* per le istanze delle associazioni sportive riferite agli allenamenti e/o ai campionati federali per periodi superiori a 30 giorni o per l'intero anno agonistico sportivo da iniziarsi;
* per le istanze delle scuole riferite all’uso degli impianti sportivi di 2^ categoria per l'intero anno scolastico;
* per le istanze di soggetti diversi dalle scuole riferite all’uso degli impianti sportivi di 1^ categoria (scolastici) riferite all'intero anno scolastico;
* **almeno 10 giorni prima di ogni iniziativa, pena il non accoglimento:**
* per le istanze relative allo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata o comunque di durata inferiore a 30 giorni;
* per le istanze da parte di singoli cittadini riferite a una qualsiasi attività rientrante tra quelle previste dall’art. 5.

1. Non potranno, comunque, essere concesse autorizzazioni superiori ad un’intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.
2. Nel caso in cui non sia pervenuta alcuna richiesta di utilizzo entro i termini sopra stabiliti, e non vi sia quindi una programmazione sull’uso della struttura, il Responsabile incaricato potrà concedere in uso gli impianti a chi ne abbia i requisiti e ne faccia richiesta anche fuori termine.

## Art. 8 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

1. Ai fini del rilascio della autorizzazione all’uso i richiedenti, nel produrre la domanda, devono indicare:
2. Il soggetto richiedente e del Responsabile se si tratta di Ente;
3. l’impianto richiesto e/ o gli impianti richiesti in ordine di preferenza;
4. i requisiti posseduti;
5. le finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
6. l'esatta indicazione dell'attività sportiva da svolgere;
7. i giorni e le ore nei quali l’attività sarà svolta;il numero degli atleti che frequenteranno l'impianto e il numero di atleti iscritti all’Associazione;
8. l’indicazione di altri impianti eventualmente posseduti, gestiti o richiesti al Comune di San Donaci e / o ad altri Enti Pubblici e ottenuti per lo stesso periodo di tempo e per la stessa attività;
9. dichiarazione espressa con la quale il legale rappresentante dell’Associazione, si impegna, sotto la propria responsabilità:
10. ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza;
11. ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati all'impianto, compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di terzi, durante l'uso dello stesso, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni;
12. a sollevare il Comune di San Donaci, quale proprietario dell'impianto, da ogni responsabilità per infortuni e danni di qualsiasi genere che possano derivare durante le attività sportive e/o extra sportive ai responsabili del sodalizio, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti, ai partecipanti, agli accompagnatori ed ai terzi in conseguenza di uso improprio degli impianti e/o attrezzature;
13. a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico - sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
14. ad assicurare i propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell’attività sportiva presso gli impianti comunali; detta documentazione deve essere consegnata al Comune almeno 2 giorni lavorativi prima dell’inizio dell’attività dell’autorizzazione all’uso;
15. a non svolgere attività sportiva o qualsiasi altra attività, all’interno della struttura Comunale, a fini di lucro;
16. ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un Responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente. L’istanza deve contenere l’impegno a comunicare ogni eventuale successiva variazione;
17. a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive che di quelle non sportive;
18. a munirsi di specifica polizza assicurativa in occasione dell’attività programmata per eventuali danni o incidenti che dovessero derivarne durante e/o in occasione della stessa sia agli interessati che a terzi, oltre che alla struttura ed alle attrezzature;
19. ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'autorizzazione e di non concedere a terzi, per alcun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse;
20. ad impegnarsi a rispettare le norme del presente Regolamento;
21. ad usare l’impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza dell’autorizzazione nello stesso stato in cui sono stati concessi;
22. a riconsegnare l’impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d’uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell’ordine in cui si trovavano all’inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;
23. a segnalare tempestivamente al Settore Servizi sociali ogni danno verificatosi alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;
24. ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all’uso dei locali stessi e delle attrezzature a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d’ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;
25. All’istanza, qualora si tratti di Associazioni/Società sportive, laddove la documentazione non sia già in possesso del Comune di San Donaci , deve essere allegata:
26. copia dello Statuto e dell’atto costitutivo dell’associazione/società sportiva;
27. atto di individuazione del legale rappresentante se diverso dai predetti documenti.;
28. certificato di affiliazione, in corso di validità, alla Federazione Sportiva /Disciplina Sportiva Associata / Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dalC.O.N.I., relativamente alla disciplina per l’esercizio della quale è richiesta l’autorizzazione all’utilizzo dell’impianto o dichiarazione sostitutiva di certificazione.

## Art. 9 – Istruttoria delle richieste e priorità di scelta per gli impianti di 2^ categoria.

1. Entro il 15 ottobre di ogni anno si provvede a istruire le richieste di utilizzo di ciascun impianto sportivo per un periodo superiore a 30 giorni redigendo apposito calendario da pubblicarsi secondo quanto previsto dall’art .5.
2. Successivamente alla formazione del calendario e compatibilmente con lo stesso si provvederà ad istruire le istanze per utilizzo di impianti di durata inferiore a30 giorni secondo l’ordine di arrivo al protocollo.
3. Al fine di formare il calendario e comunque in presenza di più richieste di utilizzo dello stesso impianto, la scelta dell’utilizzatore avverrà secondo i criteri sotto riportati, da utilizzarsi in ordine successivo secondo il seguente ordine di priorità:
4. scuole di ogni ordine e grado;
5. Associazioni /Società sportive che partecipino a campionati delle Federazioni sportive dando priorità a quelle riconosciute dal CONI;
6. Altre Associazioni/Società sportive. In caso di pluralità di richieste per la medesima fascia oraria o per i medesimi periodi, l’impianto dovrà essere assegnato secondo le seguenti priorità:
7. alle Associazioni/Società sportive che praticano la specifica disciplina sportiva a cui è destinato l’impianto oggetto di richiesta;
8. alle Associazioni/Società sportive aventi il maggior numero di tesserati;
9. alle Associazioni/Società sportive aventi la maggiore anzianità di attività del sodalizio;
10. Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali;
11. Privati cittadini per le finalità e con le modalità di cui all’art. 6 comma 2.
12. Le istanze presentate da soggetti che hanno in proprietà o in gestione impianti sportivi, o che hanno richiesto e ottenuto dal Comune di San Donaci o da altri Enti Pubblici l’uso temporaneo di spazi analoghi per la pratica della medesima disciplina sportiva, sono prese in considerazione solo nel caso in cui, formulato il calendario di cui all’articolo precedente, avanzino spazi di utilizzo.
13. E’ data facoltà al Responsabile del settore Servizi Sociali di convocare i soggetti interessati per concordare gli orari di utilizzo delle strutture.

## Art. 10 – Utilizzo degli impianti sportivi di 1^ categoria. (impianti sportivi annessi alle strutture scolastiche)

1. Ai sensi del D.M. 01.02.2001 n° 44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, tutti gli spazi scolastici assegnati alle istituzioni scolastiche, ivi inclusi anche gli impianti sportivi scolastici, sono gestiti in via esclusiva dal competente Dirigente Scolastico e, pertanto, chiunque abbia interesse ad usufruire di detti spazi dovrà rapportarsi direttamente alla scuola che sarà l’unica istituzione competente al rilascio della relativa concessione.
2. Il Comune può concordare con la Scuola, mediante la sottoscrizione di apposito disciplinare di utilizzo e sulla base dei criteri stabiliti con apposite delibere dei Consigli d’Istituto e dei Consigli di Circolo, di assumere, ai sensi della normativa in vigore, la gestione delle strutture sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità della scuola.
3. Il disciplinare di utilizzo deve contenere l’impegno della Scuola a comunicare entro un determinato termine il calendario delle attività scolastiche programmate per ogni impianto sportivo di 1^ categoria.
4. A seguito della sottoscrizione del suddetto disciplinare ,le domande di utilizzazione degli impianti sportivi scolastici possono essere presentate dagli interessati al Comune di San Donaci secondo le scadenze e le modalità rispettivamente previste negli artt. 7 e 8 del presente regolamento.
5. Il Comune di San Donaci, ricevuta l’istanza, provvede a trasmetterne copia alla scuola e ne dispone l’accoglimento salvo diverso parere espresso dagli organi scolastici e disciplinato all’interno del disciplinare anzi detto . L’ atto autorizzativo è inviato ai richiedenti ed al Dirigente Scolastico.
6. Resta ferma la possibilità di sospensione o revoca, su richiesta motivata del Dirigente Scolastico, per far fronte alle esigenze delle attività scolastiche e parascolastiche.
7. Per tutto quanto non previsto innanzi e nella su indicato disciplinare di utilizzo, si applicano le altre disposizioni contenute nel presente regolamento.

## Art. 11 - Autorizzazione d’uso

1. Il Responsabile competente con proprio atto rilascerà l’autorizzazione all’uso degli impianti sulla base del presente Regolamento, previa regolare istruttoria e verifica della documentazione richiesta.

## Art. 12 - Mancato accoglimento

1. La richiesta d’uso non impegna in alcun modo il Comune a concedere l’uso dell’impianto.
2. L'eventuale mancato accoglimento delle richieste degli interessati sarà comunicato, con le relative motivazioni, ai richiedenti.

## Art. 13 - Tariffe

1. L’utilizzatore si impegna a usufruire delle strutture nei giorni e nelle ore convenute ed a versare anticipatamente, secondo le modalità prestabilite, l’importo dovuto, calcolato secondo le tariffe fissate con deliberazione della Giunta Comunale.
2. La corresponsione delle tariffe non è comunque dovuta per le attività sospese per causa di forza maggiore non imputabili al richiedente (quali eventi meteorologici avversi, indisponibilità della struttura, ecc…).

## Art. 14 - Uso gratuito

1. Sono esenti dal pagamento delle quote d'uso previste dal tariffario le Associazioni/ società sportive affiliate alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili) e le Scuole, le quali potranno praticare anche più discipline sportive nello stesso impianto o in più impianti, in ragione dello scopo solidaristico, purché non per finalità di lucro.
2. Inoltre sono parimenti esenti le Associazioni e i sodalizi organizzati per promuovere particolari iniziative di indubbio vantaggio turistico, culturale etc. per il Comune di San Donaci, nonché per favorire lo sport a favore delle categorie svantaggiate e degli anziani.
3. Gli scopi benefici di tali iniziative, dovranno essere comunque evidenziati nelle relative istanze ed eventualmente patrocinati, anche gratuitamente, dall’Amministrazione Comunale. Inoltre potrà concedersi l'uso gratuito degli impianti per le manifestazioni sportive eccezionali, di rilevanza regionale, nazionale o internazionale, con forte ricaduta di immagine e di pubblicità. In ogni caso il titolare dell’autorizzazione all’uso sarà però responsabile di eventuali danni arrecati e dovrà comunque produrre la dichiarazione di cui all’art. 8 del presente regolamento.

## Art. 15 - Riprese televisive

1. Nel caso in cui le manifestazioni siano soggette a riprese televisive o radiotrasmissioni e l’utilizzatore riscuota dei diritti, l’Amministrazione Comunale deve essere preventivamente informata dei tempi, delle modalità e delle riscossioni effettuate dalle società.

## Art. 16 - Doveri ed obblighi dell’utilizzatore

1. Le scuole, gli Enti, le Associazioni / Società sportive e comunque tutti i soggetti autorizzati all’utilizzo degli impianti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre negli stessi.
2. Gli iscritti alle associazioni e gli studenti non possono accedere agli impianti se non accompagnati da almeno un dirigente, da un allenatore o da un insegnante.
3. Il personale del Comune di San Donaci , a tal fine autorizzato, ha libero accesso in ogni orario agli impianti sportivi ed, in orario extrascolastico, alle palestre annesse alle scuole ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell’impianto e dell’attività che vi si svolge.
4. Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche e a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge devono essere richieste esclusivamente dagli utilizzatori senza alcuna responsabilità da parte del Comune di San Donaci.
5. Ove per le iniziative connesse all’uso dell'impianto o della struttura sia previsto l’accesso del pubblico, l’utilizzatore ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e, sotto la propria responsabilità, dovrà acquisire, se prescritti, pareri e nulla osta delle Commissioni competenti per i locali di spettacolo.
6. Fanno carico agli utilizzatori anche le spese S.I.A.E, qualora queste siano richieste, e qualsiasi altro onere legato allo svolgimento dell’attività programmata oltre alle spese derivanti da specifici obblighi di legge a tutela della sicurezza (commissioni, vv.f., asl, ecc……).
7. L’utilizzatore è tenuto a verificare che gli atleti indossino indumenti che non offendano la morale e la civica convivenza e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva, pena la sospensione dell’autorizzazione all’uso.
8. L’utilizzatore dovrà provvedere, previa apposita autorizzazione, a propria cura e spese, alla fornitura, alla sistemazione ed allo smontaggio di tutte le attrezzature non esistenti nell’impianto e necessarie per le manifestazioni sportive ed extra sportive dallo stesso organizzate. Le operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile, ed immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività.
9. Le operazioni di montaggio e smontaggio dovranno svolgersi sotto il controllo di personale comunale, onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli impianti sportivi.
10. L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, in particolare durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive, è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali.
11. E’ severamente vietato introdurre animali, liberi o al guinzaglio, all’interno delle strutture sportive, salvo che per specifiche manifestazioni per le quali è prevista la loro presenza e per gli animali impiegati dalle forze dell’ordine.
12. Resta inteso che l’uso dell’impianto è concesso secondo l’agibilità accertata e riconosciuta; pertanto le società e le organizzazioni concessionarie dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori e degli atleti non superi quello determinato dall’Amministrazione e, per le manifestazioni extrasportive, quello fissato dalle autorità competenti.

## Art. 17 - Vigilanza durante le manifestazioni

1. Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al mantenimento dell’ordine con apposito personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.
2. Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano, le società dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

## Art. 18 - Vigilanza e custodia impianti

1. Il Comune ha il compito di vigilare:

a) sull'uso degli impianti, delle attrezzature e degli accessori;

b) sul rispetto dei limiti dell’ atto di autorizzazione all’uso;

c) sul rispetto da parte dell’utilizzatore delle norme di cui al presente regolamento.

1. L'azione di vigilanza è affidata al Responsabile competente che potrà avvalersi del personale del Comando di Polizia Municipale.
2. Gli utilizzatori dell'impianto, se non hanno segnalato prima dell'uso ogni situazione che possa dar luogo ad eventuali inconvenienti, pericoli o difetti, accettano come idoneo e funzionale l'impianto stesso, rispondendo di eventuali danneggiamenti.
3. L'Amministrazione Comunale ed il personale addetto non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utilizzatori degli impianti e non rispondono degli eventuali danni materiali che agli stessi ed a terzi possano comunque derivare nello svolgimento della attività.
4. Ove la struttura per qualsiasi motivo non sia agibile e funzionale all’uso, l’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, a non concederne l’utilizzo.

## Art. 19 - Risarcimento danni

1. L’utilizzatore deve utilizzare l’impianto sportivo con la massima diligenza e correttezza ed è tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili.

## Art. 20 - Polizza assicurativa

1. L’utilizzatore è tenuto ad attivare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture a tutela del pubblico, degli atleti e di tutte le persone ammesse agli impianti, nonché a garanzia di eventuali danni arrecati agli impianti, alle attrezzature e a terzi.
2. Detta polizza dovrà essere stipulata prevedendo massimali adeguati a garantire gli impianti, le attrezzature e le attività svolte in ragione del numero di atleti che usufruiranno della struttura.
3. I massimali saranno, di volta in volta stabiliti dal Responsabile incaricato in fase di istruttoria della richiesta di Autorizzazione all’uso della struttura. In ogni caso la suddetta Polizza dovrà essere presentata prima del rilascio dell’Autorizzazione all’Uso dell’impianto sportivo.

## Art. 21 - Decadenza e revoca dell’Autorizzazione all’Uso

1. Le associazioni sportive e/o i soggetti utilizzatori autorizzati decadono da tale condizione nell’eventualità di:

a) uso improprio degli impianti;

b) uso negligente degli impianti;

c) mancato utilizzo senza adeguata giustificazione;

d) morosità nei pagamenti;

e) esercizio di attività senza il possesso dei nulla osta e autorizzazioni necessarie;

f) inosservanza di prescrizioni emanate dagli organismi competenti in materia;

1. In caso di decadenza, per i su indicati casi, l’Amministrazione Comunale non dovrà alcun rimborso, anche parziale, dei canoni versati o delle spese sostenute; è fatto salvo il diritto della stessa Amministrazione a rivendicare risarcimenti derivanti da un uso improprio e negligente degli impianti.
2. L’Amministrazione Comunale è, altresì, autorizzata a revocare temporaneamente l’uso degli impianti comunicando il provvedimento laddove possibile almeno il giorno prima dell’inizio della manifestazione programmata per gravi ragioni anche di ordine pubblico concordate con l’Autorità di Pubblica Sicurezza. In tal caso l’Amministrazione si farà carico di rimborsare per intero il canone versato o di garantire il recupero gratuito dell’iniziativa.

## Art. 22 - Risoluzione dell’autorizzazione per causa di forza maggiore

1. L’atto autorizzativo viene meno anche prima della scadenza del termine indicato nell’atto stesso, qualora si verifichi l’indisponibilità dell’impianto per cause di forza maggiore o per effetto dell’esecuzione di opere di manutenzione o di modifiche agli impianti.
2. Allo stesso modo l’autorizzazione deve ritenersi priva di effetto qualora, per particolari condizioni climatiche, l’uso degli impianti costituisca grave pregiudizio al patrimonio comunale ad insindacabile parere dei tecnici comunali.

# TITOLO III - GESTIONE A TERZI

## Art. 23 - Affidamento in gestione - Concessione

1. L’Amministrazione Comunale valuta l’opportunità di concedere la gestione degli impianti a soggetti privati nei casi in cui gli oneri per la gestione diretta e la manutenzione degli impianti sportivi e per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi, siano tali da non assicurare il rispetto dei criteri di economicità e efficienza ai quali l’Amministrazione deve uniformare la propria attività.
2. La gestione delle strutture sportive comunali può essere affidata a terzi mediante Concessione per una durata stabilita ai sensi del successivo art. 25
3. Il Consiglio Comunale con propria deliberazione, individua gli impianti che possono essere affidati in Concessione. Attraverso l’affidamento in concessione della gestione il Comune di San Donaci intende attribuire al soggetto individuato la piena responsabilità gestionale delle strutture in cui operano.
4. I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati, in base a procedure a evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 18 della L.R. n. 33/2006 nonché del Presente Regolamento.
5. La gestione degli impianti sportivi è affidata, in via preferenziale, favorendone l’aggregazione a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, società e associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall’articolo 90 della l. 289/2002 e successivi regolamenti attuativi.(art. 19 c. 2 L.R. n. 33/2006)
6. Nell’affidamento della gestione, qualora si tratti di soggetto diverso da quello della gestione precedente, è tenuta in considerazione la garanzia che il soggetto subentrante sia in grado di assicurare la rioccupazione dei lavoratori che, per effetto del cambio di gestione, potrebbero perdere il posto di lavoro. (art. 19 c. 5 L.R. n. 33/2006).

## Art. 24 - Requisiti soggettivi e criteri di concessione

1. Nella formazione delle graduatorie per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi, si terrà conto del possesso dei seguenti requisiti da parte dei soggetti richiedenti:
2. rispondenza dell’attività svolta in relazione al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive, alle attività motorie e ludico-ricreative in esso praticabili;
3. esperienza nella gestione di impianti sportivi e nell’organizzazione di manifestazioni sportive;
4. qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
5. livello di attività svolta;
6. attività sportiva, ricreativa ed educativa svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;
7. anzianità di affiliazione a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e discipline associate per lo svolgimento dell’attività sportiva oggetto dell’affidamento;
8. numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell’impianto.
9. Nella formazione delle graduatorie per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi e ai fini della determinazione della durata della stessa, si dovrà tener conto di:
   1. programma di gestione;
   2. programma degli investimenti, con particolare riferimento ai miglioramenti all’impianto sportivo e all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
   3. ricadute occupazionali sia qualitative che quantitative e conseguente applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.
10. Al fine della valutazione delle offerte, nelle singole procedura di gara potranno essere individuati ulteriori requisiti in aggiunta a quelli precedentemente indicati anche con riferimento all’economicità di gestione e alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate.
11. In ogni caso, a ciascuno dei requisiti di cui ai commi precedenti devono essere attribuiti valori omogenei e proporzionati tra loro.
12. Il totale dei valori assegnati per gli ulteriori requisiti eventualmente individuati dagli enti territoriali, in aggiunta a quelli di cui ai commi precedenti del presente articolo non può comunque superare il 30 per cento del valore complessivo di tutti i requisiti di valutazione. (art. 20 L.R. n. 33/2006).

## Art. 25 – Durata della concessione

1. La concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali non può avere una durata superiore a nove anni, a decorrere dalla consegna formale dell’impianto.
2. Qualora si prevedono interventi di notevole impegno socio–economico a carico del concessionario la durata della concessione può essere fissata in un massimo di venti anni, comprensivi di eventuali rinnovi e proroghe.
3. Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

## Art. 26 – Canone, tariffe e proventi

1. L’Amministrazione Comunale può stabilire una somma che il concessionario dovrà versare annualmente a titolo di canone per la gestione dell’impianto e le eventuali necessità sociali del territorio.
2. Il Comune può prevedere la possibilità di accordare al concessionario una somma a titolo di contributo per la promozione dello sport, solo ed esclusivamente se lo stesso dimostri e documenti che la riscossione delle tariffe e/o ogni altro utile derivante dalla gestione dell’impianto sportivo non sia sufficiente a garantire l’equilibrio economico della gestione.
3. Il canone deve essere versato annualmente, con decorrenza dalla data di stipulazione della convenzione. A decorrere dalla seconda annualità il canone è adeguato sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT.
4. Sulle somme non versate o versate tardivamente sono dovuti gli interessi moratori nella misura legale prevista dall’art. 1284 del codice civile, rapportati ai giorni di ritardo nell’adempimento.
5. Il Concessionario deve consentire ai terzi l’utilizzo dell’impianto dietro pagamento delle tariffe concordate con il Comune, previa verifica di specifico Piano Economico e finanziario che tenga conto dei costi di gestione dell’impianto e della finalità di promozione dello sport in favore di ogni categoria sociale.
6. Nella convenzione da stipularsi verranno individuate le modalità di adeguamento delle tariffe nell’arco temporale della concessione.
7. Le tariffe dovranno prevedere altresì le eventuali agevolazioni e/o riduzioni e/o esenzioni previste per le categorie di utenti individuate dall’Amministrazione Comunale.
8. I corrispettivi riscossi, i proventi delle sponsorizzazioni e delle iniziative connesse all’uso dell’impianto sono introitati dal Concessionario per far fronte agli oneri gestionali.

## Art. 27 – Sub concessione.

1. Al concessionario è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi gli impianti affidati in gestione dall’Amministrazione Comunale. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione.

## Art. 28 - Diritti e doveri del concessionario

1. Il Concessionario dovrà garantire:
2. La custodia e pulizia di tutti i locali costituenti la struttura, anche quando gli impianti vengono concessi in uso ad altri gruppi, enti, organizzazioni sportive, altri utilizzatori;
3. La manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature;
4. L’irrigazione e cura del verde;
5. La propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno e secondo le modalità stabilite nella convenzione;
6. Il rispetto delle condizioni del presente regolamento;
7. L’utilizzo dell’impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
8. L’obbligo di rispettare e far rispettare nell’utilizzo degli impianti sportivi e di tutti gli spazi annessi e le attrezzature ivi contenute i doveri egli obblighi di cui all’art. 16 del presente Regolamento;
9. L’assunzione degli oneri, anche mediante volturazione delle relative utenze, di energia elettrica, acqua, riscaldamento, spese telefoniche e ogni altro servizio necessario alla gestione dell’impianto;
10. Il rispetto del divieto di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso del Comune.
11. Il rispetto del divieto di alienare e distruggere le attrezzature oggetto della concessione e l’obbligo di comunicare al Comune le sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell’uso o della gestione.
12. Il rispetto del divieto di concedere in sub concessione l’impianto a terzi a pena dell’immediata decadenza della concessione;
13. Il libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
14. L’applicazione delle tariffe agevolate per le categorie di utenti che l’Amministrazione Comunale indicherà (le tariffe agevolate ed eventualmente indicate nel bando di gara, potranno costituire elemento di miglioria dell’offerta);
15. l’uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune, nonché delle scuole aventi sede nel territorio comunale secondo tempi e modi definiti nella convenzione (i tempi minimi come individuati nello schema di convenzione, potranno costituire elemento di miglioria dell’offerta). L’utilizzo da parte del Comune dell’impianto per manifestazioni a carattere cittadino, regionale, nazionale ed internazionale deve essere garantito secondo i programmi ed accordi assunti d’intesa tra le parti nel rispetto dei tempi e modalità indicate nella convenzione;
16. il rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro in base alla normativa vigente;
17. il mantenimento delle certificazioni di agibilità nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria spettanti al gestore;
18. l’obbligo della stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile e per la sicurezza delle strutture come disciplinata dal presente regolamento;
19. l’assunzione degli oneri relativi al personale e rispetto di ogni disposizione retributiva, previdenziale e assistenziale vigente. Deve inoltre garantire ai collaboratori, alle figure professionali autonome di cui si avvarrà, il trattamento economico normativo e le coperture assicurative, assistenziali e antinfortunistiche previste dalla legislazione vigente;
20. ogni altro ed eventuale adempimento definito in relazione alla singola procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del concessionario indicata nello schema di convenzione e nel bando di gara.
21. Il concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune riterranno di effettuare. L’Amministrazione Comunale potrà prescrivere l’attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari. Tali decisioni dovranno essere comunicate con congruo preavviso rispetto all’effettuazione dei lavori.
22. I lavori di manutenzione a carico del Concessionario dovranno essere comunque approvati e autorizzati dall’Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici competenti.
23. Il Concessionario, inoltre, dovrà presentare all’Amministrazione Comunale una relazione annuale sulla gestione dell’impianto, comprensiva dei dati finanziari e contabili e sull’attività sportiva svolta.

## Art. 29 – Servizi accessori

1. E’ fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire, all’interno degli impianti sportivi oggetto di concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, rivendita di tabacchi, pubblicità o altri servizi, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione.

## Art. 30 – Manutenzione straordinaria

1. Il Comune provvede alla manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo. In tale caso l’Amministrazione Comunale, se necessario, potrà sospendere qualsiasi attività nell’impianto interessato a tali opere per il tempo necessario alla loro esecuzione.

## Art. 31 – Sospensione della concessione.

1. Il Comune può sospendere i rapporti in essere per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone tempestiva comunicazione al concessionario.
2. La sospensione è prevista, inoltre, quando si verifichino condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.
3. Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune, se non la restituzione dei canoni anticipatamente versati.

## Art. 32 – Revoca della concessione.

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell’uso degliimpianti sportivi concessi, il Comune di San Donaci revoca la concessione, fermo restando l’obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per i medesimi di richiedere alcun indennizzo, a titolo di rimborso spese.
2. Il Comune revoca, previa diffida, la concessione a soggetti che risultino:
3. morosi nel pagamento del canone di concessione;
4. trasgressori delle norme del presente Regolamento;
5. trasgressori degli impegni assunti nella convenzione;
6. nel caso di gravi e/o ripetute violazioni di legge;
7. Il Comune si riserva altresì la facoltà di disporre la revoca totale o parziale per motivi di pubblico interesse senza che nulla il soggetto controinteressato possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

# TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

## Art. 33 – Disposizioni finali

1. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, e se ritenuto utile per un miglior funzionamento degli impianti, il Comune, attenendosi alle disposizioni di legge vigenti in materia, potrà emanare disposizioni attuative ed integrative di esso non in contrasto con il Regolamento stesso dandone comunicazione agli organismi interessati.
2. Il presente regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà affisso presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi e pubblicato sul sito internet del Comune.
3. Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione che risulti in contrasto con lo stesso.